

**Relazione alla proposta di legge n. 236 ad iniziativa del Consigliere Giancarli:****Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”.**

Signori Consiglieri,

l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di due o più Comuni contermini è disciplinata, nelle Marche, dalla legge regionale 10/1995.

Tale legge regionale si limita a prevedere un referendum consultivo sulla relativa proposta e non individua criteri di valutazione degli esiti del medesimo referendum.

La questione si è posta in occasione del procedimento di fusione dei Comuni di Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro poiché, in quest'ultimo Comune, dalla consultazione è emersa la contrarietà alla fusione, ma l'esito complessivo del referendum ha visto la maggioranza dei voti favorevoli.

Al fine di dare una risposta, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato una risoluzione, con la quale ha impegnato la Giunta ad elaborare una proposta di legge per la definizione dei “criteri di valutazione degli esiti delle consultazioni referendarie e degli atti votati dai Consigli comunali, ai fini dell'approvazione della proposta di legge di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione”.

In attuazione della risoluzione approvata, la Giunta ha presentato la proposta di legge 155/2017, nella quale è stato previsto che il Consiglio procede all'esame della proposta relativa alla fusione “qualora sia stato espresso voto favorevole sia dalla maggioranza complessiva dei votanti dei Comuni interessati sia nella maggioranza dei Comuni interessati” e che, qualora sia raggiunta solo una delle due maggioranze, lo stesso Consiglio “richiede un nuovo parere ai Consigli comunali interessati e procede quindi alla discussione della proposta qualora la maggioranza dei Consigli medesimi abbia espresso parere favorevole”. E' stato disposto, inoltre, che il Consiglio non procede a esaminare la proposta di legge negli altri casi.

L'iniziativa legislativa della Giunta, però, non si è trasformata in legge regionale. Permane, quindi, l'esigenza di un intervento in materia.

Considerato il fatto che le fusioni, pur essendo uno strumento strategico per incrementare l'efficienza istituzionale, devono essere ampiamente condivise e non possono essere oggetto di forzature, è stata predisposta la presente proposta di legge.

Con tale proposta si prevede che, nel caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di due o più Comuni contermini, il Consiglio non procede all'esame della proposta di legge qualora l'esito del referendum sia stato negativo. Si precisa, poi, che l'esito del referendum si intende negativo se il quesito che ne costituisce oggetto non ottiene, in ciascun comune interessato, la maggioranza dei voti validi favorevoli.

E' stata inserita, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

